



CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Il Direttore del Settore Polizia Locale

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 94 DEL 03/06/2023

**OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA XXV APRILE**

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107
del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza prot. 20298 del 31/05/2023 della società ESSEEFFE Srl, con sede in Via Venini n. 37 a Milano (MI), volta ad ottenere l'autorizzazione ad occupare la sede stradale, in via XXV Aprile 28, per l'esecuzione di lavori di "demolizione edifici esistenti fronte strada";

Considerato che l'intervento necessita di un'area di cantiere di dimensioni tali da impegnare tutta la larghezza della strada, il giorno 12/06/2023;

Ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica, di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade sopra indicate, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle strade circostanti;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto quando disposto dal D.L.gs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale di Nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

Ritenuto che il procedimento si è regolarmente svolto;

Sentiti i pareri degli Uffici competenti,

ORDINA

in via XXV Aprile, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 in data 12 giugno 2023, l'istituzione temporanea di:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI**
- **DIVIETO DI TRANSITO (eccetto residenti)**
- **DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO**
- **L'OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA NELL'IMMISSIONE IN INTERSEZIONI CON VIABILITÀ ORDINARIA**

DISPONE

di dare incarico alla ditta esecutrice la predisposizione della seguente segnaletica verticale, come da Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada DPR 495/1992, nonché di tutta la segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza, che dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima di inizio di validità del presente provvedimento.

- **Figura II 74 Art. 120 – Divieto di sosta, integrato dal modello II 6/m art. 83**
- **Figura II 383 Art. 31 – Lavori in corso**
- **Figura II 388 Art. 31 – Mezzi di lavoro in azione**
- **Figura II 46 Art. 116 – Divieto di transito**
- **Figura II 309 Art. 135 – Strada senza uscita**
- **Figura II 26 Art. 96 – Doppio senso di circolazione**
- **Figura II 45 Art. 114 – Diritto di precedenza nei sensi unici alternati**
- **Figura II 45 Art. 110 – Dare precedenza nei sensi unici alternati**
- **Figura II 37 Art. 107 – Fermarsi e dare precedenza**

INTEGRA E MODIFICA (temporaneamente)

tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con il presente provvedimento.

Dovrà comunque essere garantito il transito e la sosta ai servizi di soccorso pubblico e di emergenza (Ambulanza, auto medica, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco) ed il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.

Dovrà essere predisposta adeguata segnaletica di deviazione di percorso con l'indicazione di strada chiusa.

AVVERTENZE

- Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 430,00.
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.
- Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Assandri Andrea;
- Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.
- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo online, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Sindaco per la pubblicazione sull'Albo online

Dalla Residenza Comunale, li 03/06/2023

**per IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
il Vice Comandante
*Comm. Paolo Longoni***

**IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Paolo Longoni**
